

# Tfr e previdenza complementare: gli adempimenti per i nuovi assunti

**Gabriele Bonati** *Consulente aziendale in Lodi*

*Ai lavoratori nuovi assunti il datore di lavoro deve richiedere una dichiarazione in ordine alla scelta operata sulla destinazione del Tfr nei precedenti rapporti di lavoro*

La Covip, con la delibera del 24.4.2008 (G.U. n. 110, del 12.5.2008), ha fornito (a norma degli artt. 18 e 19 del Dlgs n. 252/2005) direttive operative recanti le scelte di destinazione del Tfr (secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007) da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. La delibera istituisce nuovi adempimenti sia in capo al datore di lavoro (con riguardo ai nuovi assunti e ai dipendenti che cessano i rapporti di lavoro) sia in capo al lavoratore (con riguardo alle scelte operate precedentemente da segnalare al nuovo datore di lavoro) e un fac-simile di comunicazione che i citati lavoratori devono rilasciare al nuovo datore di lavoro in presenza di una determinata situazione.

In particolare, la delibera stabilisce che:

## **a) il datore di lavoro deve:**

- in sede di nuova assunzione, al fine di verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta, richiedere al lavoratore apposita dichiarazione nella quale sia indicato, con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro, se il Tfr è stato conferito (totalmente o, nei casi previsti, parzialmente) a una forma di previdenza complementare o il Tfr è stato mantenuto in azienda. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestazione rilasciata dal datore di lavoro di provenienza comprovante la scelta a suo tempo effettuata, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, come, per esempio, la copia del mod. TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto, ovvero, se il Tfr è stato conferito a un Fondo pensione, dalla copia del modulo di adesione al fondo stesso;
- in sede di nuova assunzione, effettuare un'adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili con riferimento al proprio Tfr;

- mettere a disposizione del lavoratore nuovo assunto che, nei precedenti rapporti, aveva conferito il Tfr alla previdenza complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale era iscritto, non ha riscattato la posizione, il modulo di comunicazione predisposto dalla Covip;

- conservare la dichiarazione rilasciata dal lavoratore, al quale deve rilasciare copia controfirmata per ricevuta;

- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, rilasciare un'attestazione in ordine alla scelta operata dal lavoratore circa la destinazione del Tfr.

## **b) il lavoratore deve:**

- rilasciare al nuovo datore di lavoro dichiarazione in ordine alla scelta di destinazione del Tfr operata nei precedenti rapporti, con i relativi allegati (vedere fac-simile);

- operare le scelte che gli sono ancora possibili, o confermare le precedenti scelte, in ordine alla destinazione del proprio Tfr.

## **I percorsi decisionali dei nuovi assunti**

La Covip ha altresì fornito, con la citata delibera del 24.4.2008, le direttive riguardanti le scelte relative alla destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. In particolare, la Commissione di vigilanza ha precisato:

### **a) lavoratore che nei precedenti rapporti di lavoro ha optato per il mantenimento del Tfr in azienda:**

**a.** può continuare a mantenere il Tfr in azienda (l'azienda con almeno 50 dipendenti sarà tenuta a versarlo al Fondo tesoreria Inps);

**b.** il lavoratore, in ogni caso, potrà, in qualsiasi momento (anche all'assunzione), modificare detta scelta e conferire il Tfr maturando a un Fondo pensione;

### **b) lavoratore che nei precedenti rapporti aveva conferito il Tfr a un Fondo pensione e che a**

**seguito della cessazione del rapporto ha integralmente riscattato la posizione individuale:**

- a.** deve attestare al nuovo datore di lavoro di aver riscattato la posizione individuale;
- b.** entro 6 mesi dall'assunzione è tenuto ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del Tfr maturando utilizzando il mod. TFR2;
- c.** in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il Tfr che matura dal mese successivo verrà destinato integralmente al Fondo pensione negoziale, in mancanza al Fondinps. Il Tfr maturato nei primi 6 mesi dall'assunzione rimane in azienda (dovrà essere versato al Fondo tesoreria se l'azienda ha più di 50 addetti);

**c) lavoratore che aveva conferito integralmente il Tfr a un Fondo pensione e che a seguito della cessazione del rapporto non ha riscattato la posizione individuale:**

- a.** la scelta precedentemente operata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro;
- b.** se il nuovo rapporto di lavoro fa perdere i requisiti di iscrizione al Fondo pensione di adesione (per esempio cambia il Ccnl e conseguentemente il relativo fondo negoziale), il lavoratore dovrà fornire obbligatoriamente indicazioni, entro 6 mesi dall'assunzione, circa la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il Tfr (in tale ipotesi non può più scegliere di mantenere il Tfr in azienda). Gli effetti della scelta retroagiscono alla data di assunzione;
- c.** in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il Tfr, dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente al fondo pensione nego-

ziale, in mancanza al Fondinps;

**d) lavoratore che aveva conferito parzialmente il Tfr a un Fondo pensione e che a seguito della cessazione del rapporto non ha riscattato la posizione individuale:**

- a.** può scegliere di mantenere la destinazione parziale del Tfr, nella stessa misura se il Ccnl è il medesimo ovvero nella misura prevista dal Ccnl applicato dal nuovo datore di lavoro (in mancanza almeno il 50%). Il restante Tfr rimane in azienda (ovvero è versato al Fondo tesoreria se l'azienda ha almeno 50 addetti);
- b.** può scegliere di destinare integralmente il Tfr al Fondo pensione prescelto;
- c.** dovrà fornire obbligatoriamente indicazioni, entro 6 mesi dall'assunzione, circa la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il Tfr parziale o totale. Gli effetti della scelta retroagiscono alla data di assunzione;
- d.** in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il Tfr, dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente al Fondo pensione negoziale, in mancanza al Fondinps.

### Operatività

A seguito dei predetti chiarimenti forniti dalla Covip, risulta quindi opportuno che il datore di lavoro predisponga un documento da consegnare ai lavoratori nuovi assunti, avente il seguente duplice scopo:

- informare e guidare i lavoratori nella predisposizione della dichiarazione a loro richiesta;
- acquisire le necessarie informazioni per la corretta gestione/destinazione del Tfr.

### Tfr e previdenza complementare: dichiarazione del lavoratore nuovo assunto

Sig. .... C.F. ....

Le quattro situazioni di seguito riportate sono fra loro alternative - Barrare le caselle che interessano

**1. Ha destinato il Trattamento di fine rapporto (Tfr), nel precedente rapporto di lavoro, a un fondo di previdenza complementare, senza aver perso i requisiti di iscrizione?**

SI	
<input type="checkbox"/>	Totalmente
<input type="checkbox"/>	Versare il Tfr al Fondo .....
<input type="checkbox"/>	Parzialmente
<input type="checkbox"/>	Versare parzialmente il Tfr al Fondo ..... nella misura .....
<input type="checkbox"/>	Versare totalmente il Tfr al Fondo .....

La mancata comunicazione, entro 6 mesi dall'assunzione comporterà l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l'intero Tfr, maturato dall'assunzione in poi, al Fondo .....

**2. Ha già destinato il Trattamento di fine rapporto (Tfr), nel precedente rapporto di lavoro, a un Fondo di previdenza complementare senza però aver riscattato la propria posizione individuale, pur avendo perso i requisiti di iscrizione?**

	<b>SI</b>	
		Restituisca compilato, datato e firmato il modulo allegato «Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il Trattamento di fine rapporto»

La mancata comunicazione, entro 6 mesi dall'assunzione, comporterà l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l'intero Tfr, maturato dall'assunzione in poi, al Fondo .....

**3. Ha già destinato il Trattamento di fine rapporto (Tfr), nel precedente rapporto di lavoro, a un Fondo di previdenza complementare ma ha provveduto a riscattare integralmente la propria posizione individuale?**

	<b>SI</b>	
		Restituisca compilato, datato e firmato l'allegato mod. TFR2

La mancata scelta/comunicazione entro 6 mesi dall'assunzione comporterà l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l'intero Tfr, maturando dal 7° mese dall'assunzione in poi, al fondo .....

**4. Nel precedente rapporto ha scelto di mantenere il Trattamento di fine rapporto (Tfr) in azienda?**

	<b>SI</b>	
		Restituisca compilato, datato e firmato l'allegato mod. TFR2

Data ..... Firma .....

Allegati:

- Dichiarazione del precedente datore di lavoro, ovvero copia del mod. TFR1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro.
- Modulo di adesione alla forma di previdenza complementare prescelta.
- Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il Trattamento di fine rapporto (se è stata barrata l'ipotesi 2).
- Modello TFR2 (se è stata barrata l'ipotesi 3 o l'ipotesi 4).

Firma per ricevuta (datore di lavoro)  
.....  
Data  
.....